

## REGOLAMENTO (CE) N. 1757/96 DELLA COMMISSIONE

del 10 settembre 1996

che istituisce misure eccezionali supplementari a sostegno del mercato delle carni bovine nel Regno Unito

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1588/96<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 23,

considerando che la decisione 96/239/CE della Commissione, del 27 marzo 1996, relativa a misure di emergenza in materia di protezione contro l'encefalopatia spongiforme bovina<sup>(3)</sup>, modificata dalla decisione 96/362/CE<sup>(4)</sup>, vieta la spedizione di bovini vivi e di qualsiasi parte di questi animali dal Regno Unito verso gli altri Stati membri nonché la loro esportazione verso paesi terzi a causa dell'incidenza dell'encefalopatia spongiforme bovina nel Regno Unito; che il Regno Unito ha vietato l'introduzione nella catena alimentare umana o animale di bovini di età superiore a 30 mesi al momento della macellazione; che tali misure causano notevoli restrizioni alla libera circolazione delle carni bovine e recano gravi perturbazioni al mercato britannico; che è pertanto necessario adottare misure eccezionali supplementari a sostegno di detto mercato;

considerando che, vista la struttura di età delle carni bovine acquistate all'intervento dall'organismo d'intervento britannico anteriormente al 27 marzo 1996, è opportuno ritirare completamente tali prodotti dal mercato; che le scorte d'intervento britanniche che sono state vendute prima del 27 marzo 1996 e sono ancora disponibili sul mercato devono quindi essere riacquistate, a determinate condizioni quanto al loro trattamento, qualità e imballaggio, dall'organismo d'intervento britannico; che inoltre tale organismo deve essere autorizzato ad eliminare, mediante incenerimento, i quantitativi riacquistati e le carni bovine d'intervento britanniche ancora in giacenza all'ammasso pubblico il 27 marzo 1996; che, per consentire la rapida esecuzione di questa misura, è opportuno fissare una data limite per l'incenerimento delle scorte da eliminare;

considerando che il costo di queste operazioni deve essere cofinanziato dalla Comunità con un sistema analogo a

quello previsto dal regolamento (CE) n. 716/96 della Commissione, del 19 aprile 1996, che istituisce misure eccezionali a sostegno del mercato delle carni bovine nel Regno Unito<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1512/96<sup>(6)</sup>; che tuttavia la Comunità non cofinanzia le spese concernenti il trasporto, la presa in consegna, l'ammasso e l'eliminazione delle scorte riacquistate né il trasporto, la fusione e l'incenerimento delle scorte riacquistate e residue, né i costi tecnici e finanziari inerenti a tali operazioni;

considerando che per motivi di bilancio è necessario fissare date limite per il riacquisto di carni bovine già uscite dall'intervento, il pagamento dei relativi importi e le operazioni di incenerimento;

considerando che le scorte in causa devono essere distrutte in modo tale da non costituire alcun pericolo per la salute degli uomini o degli altri animali; che è pertanto necessario precisare le modalità dei controlli che le autorità del Regno Unito devono effettuare;

considerando che occorre provvedere affinché esperti della Commissione verifichino la conformità alle condizioni specificate;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Su richiesta e previa verifica della quantità, qualità e identità del prodotto, l'organismo d'intervento britannico riacquista, ai fini dell'incenerimento, le carni bovine dissossate già uscite dall'intervento che sono state vendute anteriormente al 27 marzo 1996 in applicazione di normative comunitarie, a condizione che:

— siano ancora nello stesso imballaggio d'intervento originario in cui si trovavano al momento della vendita;

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

(2) GU n. L 206 del 16. 8. 1996, pag. 23.

(3) GU n. L 78 del 28. 3. 1996, pag. 47.

(4) GU n. L 139 del 12. 6. 1996, pag. 17.

(5) GU n. L 99 del 20. 4. 1996, pag. 14.

(6) GU n. L 189 del 30. 7. 1996, pag. 93.

- siano state trattate e conservate in condizioni equivalenti a quelle applicabili alle scorte d'intervento;
- sia stata mantenuta la qualità del prodotto in regime d'intervento.

2. Le domande di riacquisto delle carni bovine uscite dall'intervento di cui al paragrafo 1 devono essere presentate all'organismo d'intervento britannico entro il 18 settembre 1996.

L'organismo d'intervento britannico:

- prende una decisione entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della domanda;
- prima di prendere la decisione, effettua le necessarie verifiche per quanto riguarda l'ammissibilità dei prodotti conferiti nell'ambito del presente regime e, in particolare, l'identità e la qualità del prodotto;
- pesa i prodotti da riacquistare;
- comunica immediatamente al richiedente la propria decisione specificando la data e il luogo della presa in consegna dei prodotti.

3. Al momento della presa in consegna fisica, l'autorità competente del Regno Unito verifica che le carni siano conformi ai requisiti di cui al paragrafo 1.

La presa in consegna deve effettuarsi entro il 30 settembre 1996.

4. L'autorità competente del Regno Unito conserva appositi registri nei quali di indicano le partite riacquistate e prese in consegna, il peso rispettivo, il giorno della presa in consegna e il nome dei venditori.

5. Il prezzo di riacquisto è il prezzo effettivo che l'acquirente iniziale ha pagato all'organismo d'intervento britannico per i prodotti in causa. Se tuttavia i prodotti sono stati ottenuti a titolo di pagamento in natura, il prezzo di riacquisto è fissato a 1 900 ECU per tonnellata di carne bovina disossata.

6. Il pagamento dei prodotti presi in consegna deve essere effettuato entro il 15 ottobre 1996.

7. Prima del ritiro dei prodotti menzionato all'articolo 2, ogni prodotto preso in consegna ai sensi del paragrafo 2 deve essere immagazzinato separatamente da qualsiasi altra scorta d'intervento e, in particolare, dalle carni acquistate all'intervento dopo il 27 marzo 1996.

8. Il riacquisto di scorte già uscite dall'intervento nel Regno Unito di cui al paragrafo 1, è considerato una misura d'intervento ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio<sup>(1)</sup>. Tuttavia, in deroga agli articoli 5 e 6 del regolamento (CEE) n. 1883/78 del Consiglio<sup>(2)</sup>, il Regno Unito si assume interamente le spese concernenti il trasporto, la presa in

consegna e l'ammasso dei quantitativi riacquistati nonché i costi tecnici e finanziari corrispondenti.

## Articolo 2

1. L'autorità competente del Regno Unito è autorizzata a ritirare dalle scorte d'intervento ai fini dell'incenerimento:

- le scorte residue di carni bovine disossate in giacenza presso l'organismo d'intervento britannico il 27 marzo 1996,
- le scorte di carni bovine disossate riacquistate ai sensi dell'articolo 1.

2. Le carni bovine ritirate dai magazzini d'intervento ai sensi del paragrafo 1 vengono pesate al momento dell'uscita dall'ammasso.

L'autorità competente del Regno Unito tiene appositi registri distinti per ciascuna categoria delle scorte di cui al paragrafo 1 nei quali si specificano le partite ritirate, il peso esatto rispettivo e il giorno del ritiro.

3. Tutte le scorte ritirate ai sensi del paragrafo 1 sono distrutte mediante incenerimento subito dopo l'uscita dall'ammasso e l'eventuale fusione, e comunque entro il 31 marzo 1997.

Se prima dell'incenerimento le carni bovine ritirate ai sensi del paragrafo 1 vengono trasformate in un impianto di fusione, i materiali ottenuti dalla fusione vengono conservati a parte, separatamente da qualsiasi altro materiale ottenuto dalla fusione nel quadro del regolamento (CE) n. 716/96 e di altri regimi comunitari e nazionali analoghi a quello previsto da tale regolamento.

4. L'autorità competente del Regno Unito accerta che nessuna scorta ritirata ai sensi del paragrafo 1 e nessun materiale ottenuto dalla sua successiva fusione o incenerimento possano entrare nella catena alimentare umana o animale né essere utilizzati per la fabbricazione di prodotti cosmetici o farmaceutici.

5. L'autorità competente del Regno Unito procede ad un efficace controllo in loco delle operazioni di cui al presente articolo, verificando in particolare che vengano rispettati gli obblighi di cui al paragrafo 4 e che tutte le carni bovine in causa siano effettivamente distrutte mediante incenerimento.

6. Ai fini della contabilità di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1883/78, le scorte ritirate ai sensi del paragrafo 1 si considerano vendute al seguente prezzo:

- 30 % del valore contabile medio all'inizio dell'esercizio 1996 per le scorte residue del Regno Unito;
- 30 % del prezzo delle carni bovine riacquistate ai sensi dell'articolo 1.

<sup>(1)</sup> GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.

<sup>(2)</sup> GU n. L 216 del 5. 8. 1978, pag. 1.

7. Per quanto riguarda le scorte residue di cui al paragrafo 1, primo trattino, il Regno Unito si assume:

- i costi tecnici e finanziari, con effetto dal 1° aprile 1977, per le quantità ancora in deposito a quella data;
- le spese di trasporto e distruzione mediante incenerimento.

#### *Articolo 3*

Il tasso di conversione da applicare è il tasso agricolo in vigore il 1° ottobre 1995.

#### *Articolo 4*

Il Regno Unito adotta tutte le misure necessarie per garantire la corretta applicazione del presente regime e la

piena conformità alle disposizioni del presente regolamento. Esso comunica al più presto alla Commissione le misure adottate e le eventuali modifiche.

#### *Articolo 5*

Fatto salvo l'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 729/70, esperti della Commissione, se del caso accompagnati da esperti di altri Stati membri, effettuano ispezioni in loco, in collaborazione con l'autorità competente del Regno Unito, intese a verificare l'osservanza di tutte le disposizioni del presente regolamento.

#### *Articolo 6*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 settembre 1996.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

---